



PROVINCIA DI PISA

**Istituzione dei Comuni per il governo dell'area vasta
Scuole, Strade e Sistemi di trasporto, Territorio e Ambiente
Gestione associata di servizi e assistenza ai Comuni**

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE

Proposta nr. 642/2024
Delibera nr. 4/2024 Registro Deliberazioni
Adunanza del 06/03/2024

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE E REGOLAMENTO ACCESSORIO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) DELLA PROVINCIA DI PISA

L'anno 2024 addì 08 del mese di marzo alle ore 08:45 in Pisa, via Nenni n. 30, in modalità mista, si è riunito il Consiglio Provinciale appositamente convocato con nota del 04 marzo 2024 , prot. nr. 11647, ai sensi dell'art. 4 comma 4 e secondo le modalità dell'art. 21 del Regolamento del Consiglio provinciale.

All'appello risultano:

ANGORI MASSIMILIANO	Presente	
BIBOLOTTI CRISTINA	Presente	
BUTI ARIANNA	Presente	
CERRAI SONDRÀ	Presente	
DI MAIO SERGIO	Presente	
FRANCONI MATTEO		Assente
GIGLIOLI SIMONE		Assente
MOSCHI PAOLO	Presente	
SANTI GIACOMO	Presente	

SBRAGIA ROBERTO	Presente	
SBRANA SERENA	Presente	
SCOGNAMIGLIO MARIA	Presente	
SQUARCINI SILVIA		Assente

Assenti 3: Franconi Matteo, Giglioli Simone, Squarcini Silvia.

Partecipa il Segretario Generale LA FRANCA PAOLA MARIA.

Scrutatori: Di Maio Sergio, Moschi Paolo.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. ANGORI MASSIMILIANO in qualità di Presidente ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio Provinciale a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

La proposta in oggetto, come di seguito riportata, viene approvata per appello nominale e in forma palese con 10 (dieci) voti favorevoli – unanimità - nessun voto contrario e nessun astenuto.

Si allontana il Consigliere Provinciale Sbrana Serena

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Richiamate:

- la delibera del consiglio provinciale n. 43 del 06.12.2023 “Documento Unico di programmazione 2024 – 2026. Approvazione”;
- la delibera del consiglio provinciale N. 47 del 27.12.2023 “Bilancio di previsione finanziario per l'esercizio 2024 - 2026. Approvazione”;

Premesso:

- che il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 recante il Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (d'ora in poi “il Codice dei contratti pubblici”, o “il Codice”):
 - è entrato in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023 mentre le sue disposizioni, con i relativi allegati, acquistano efficacia il 1° luglio 2023;
 - all'art. 62, commi 1 e 2, stabilisce che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori e che per effettuare le procedure di importo superiore alle suddette soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 dello stesso Decreto Legislativo;
 - all'art. 62, comma 6, prevede che, le stazioni appaltanti non qualificate per l'acquisizione di forniture e servizi di importo pari o superiore a 140.000 euro e di lavori di importo superiore 500.000 euro:
 - a) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata;
 - b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;
 - c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;
- all'art. 1, comma 1, lett. i), dell'allegato I.1 definisce la «centrale di committenza» come una stazione appaltante o un ente concedente che fornisce: “*attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza*”;
- all'art. 62, comma 7, stabilisce che le centrali di committenza sono indicate nella specifica sezione di cui all'articolo 63, comma 1 e che in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti esse:
 - a) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate;
 - b) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate;

- c progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l'aggiudicazione di propri appalti specifici;
- d istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione;
- e eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g);

- all'art. 62, comma 10, stabilisce che le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell'ANAC l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata ad una stazione appaltante qualificata o ad una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa. La stazione appaltante non qualificata si rivolge all'ANAC, che provvede entro quindici giorni all'assegnazione d'ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata., individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all'articolo 63, comma 2;

- all'art. 62, comma 18, prevede che, la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di contratti di partenariato pubblico-privato possono essere svolti da soggetti qualificati per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c);

- all'art. 3, comma 5, e all'art. 5, comma 5, dell'allegato II.4 stabilisce, rispettivamente per lavori e servizi, che ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo le stazioni appaltanti devono possedere almeno una qualificazione di livello L2 o S2 e garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi;

- all'art. 3, comma 1, lett. z), dell'allegato I.1 stabilisce che si intende per «attività di committenza ausiliaria» le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:

- 1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
- 2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
- 3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
- 4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;

- all'articolo 63, comma 1, stabilisce che “Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 62 è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza [...]”;

- all'articolo 63, comma 4, stabilisce che, in sede di prima applicazione, le stazioni appaltanti delle province sono iscritte con riserva nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui all'art. 63, comma 1, primo periodo;

- all'art. 62, comma 9, stabilisce che, il ricorso alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'art. 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza.

- che l'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136, stabilisce che con decreto del presidente del consiglio dei ministri vengono definite le modalità per promuovere l'istituzione, in ambito

regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose nell'economia legale;

- che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, recante "Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie", ha disciplinato le attività e i servizi che la S.U.A. è tenuta a svolgere ed individuato gli elementi essenziali delle convenzioni tra enti aderenti e stazione unica appaltante;

- che l'art. 1, comma 88, Legge 7 aprile 2014, n. 56 in materia di disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni degli enti, prevede che "la provincia può altresì, d'intesa con gli enti, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di Stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive";

- che l'art. 52 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", ha disposto che, per le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto- legge 6 maggio 2021, n. 59, "*i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia*";

Considerato:

- che la Provincia di Pisa, con specifico riferimento alle procedure finanziate in tutto o in parte con i predetti PNRR e PNC, supporta i Comuni non capoluogo di provincia, per il tramite della propria Stazione Unica Appaltante, al fine di assicurare che tali risorse vengano impiegate in modo efficace, trasparente e in tempi celeri;

- che la Provincia di Pisa è qualificata nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso ANAC quale Centrale di Committenza;

- che la stessa potrà svolgere le procedure di gara richieste da Comuni ed Enti fuori dal territorio provinciale, nonché quelle assegnate d'ufficio da ANAC;

- che l'art. 30, comma 1, del T.U.E.L., prevede che "*al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni*";

- che l'art. 15, comma 1, Legge 8 agosto 1990, n. 241 prevede che "*le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*";

Rilevato:

- che con deliberazione consiglio provinciale n. 52 del giorno 1/10/2014, esecutiva la Provincia di Pisa ha costituito, ai sensi dell'art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. 163/2006, una centrale unica di committenza con la funzione di curare nei confronti degli enti aderenti le procedure di gara per lavori, servizi e forniture ed altre procedure analoghe o connesse;

- che con deliberazione 52/2014 sopra citata è stato approvato lo Schema di Convenzione tra la Provincia di Pisa e i Comuni aderenti per la gestione in forma associata della centrale unica di committenza;

- che con decreto presidenziale n. 62 del 13.05.2015 è stato costituito l'Ufficio Centrale di committenza e contestualmente sono state determinate le modalità per il riparto delle spese;

- che con deliberazione consiglio provinciale n. 51 del 28 novembre 2018, esecutiva è stato approvato un nuovo testo della Convenzione tra la Provincia di Pisa e i Comuni aderenti, conformandola al D. Lgs. 50/2016 che ha sostituito il D.Lgs. 163/2006 e parzialmente modificandola, in particolare nella definizione delle modalità di programmazione e nel sistema di rimborso delle spese sostenute;
- che con decreto presidenziale n. 13 del 04/02/2022, sono state adeguate le tariffe per i comuni con popolazione ricompresa tra i 10.000 e 25.000 abitanti;

Considerato:

- che, in seguito all'acquisto dell'efficacia del nuovo Codice si rende necessario un adeguamento della convenzione in conformità delle disposizioni del nuovo Codice e dei relativi allegati attuativi;
- che con la presente delibera il consiglio provinciale intende approvare il nuovo regolamento di istituzione della "Stazione Unica Appaltante (S.U.A.)" della Provincia di Pisa, che in particolare disciplina le modalità di adesione alla S.U.A. da parte degli enti richiedenti nonché il nuovo schema di convenzione, anche quale allegato al regolamento;

Preso atto di quanto riportato dalla relazione istruttoria di accompagnamento, allegata alla proposta di delibera;

Accertata la propria competenza a deliberare in merito ai sensi dell'art. 42, D.Lgs. 267/2000;

Visti gli articoli del vigente statuto;

Visti il parere favorevole di **regolarità tecnica**, espresso dal Dirigente del SETTORE AFFARI E SERVIZI GENERALI. SERVIZI AMBIENTALI E TERRITORIALI ed il parere di **regolarità contabile** espresso dal Ragioniere generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, tenuto conto che l'atto comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

Sentito l'intervento del Presidente Massimiliano Angori, come da registrazione di seduta;

DELIBERA

- 1. di approvare** il Regolamento avente ad oggetto "Regolamento della Stazione Unica Appaltante" (Allegato 1) e lo "Schema di Convenzione" allegato al regolamento (Allegato 2);
- 2. di pubblicare** il Regolamento e lo schema di convenzione oggetto di approvazione presso il sito web dell'ente, presso l'apposita sezione dedicata in amministrazione trasparente.

Indi

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Stante l'urgenza di adempiere alle richieste di diversi comuni del territorio della Provincia di aderire alla Stazione Unica Appaltante, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U.E.L, con specifica votazione, espressa per appello nominale e in forma palese, con 10 (dieci) voti favorevoli – unanimità - nessun voto contrario e nessun astenuto,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente

ANGORI MASSIMILIANO

Il Segretario Generale

LA FRANCA PAOLA MARIA